

IL DECRETO-LEGGE N. 21 DEL 2022 “TAGLIAPREZZI”

Il 18 marzo 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato un **decreto-legge**, il **n. 21 del 2022**, che come sottolineato nella relazione che lo accompagna introduce **misure urgenti** per “**contrastare gli effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale** in atto in **Ucraina**, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, per contenere i prezzi dell’energia sul mercato italiano e per fronteggiare la situazione di eccezionale instabilità del funzionamento del sistema nazionale di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino”.

È un decreto, come ha sottolineato la deputata del Pd **Francesca Bonomo**, “messo in campo per iniziare a dare **risposte concrete alle famiglie e alle imprese** rispetto a **criticità** che la **guerra**, avviata dalla Russia in Ucraina, ha portato anche nel nostro Paese”, e che allo stesso modo “intende **sostenere la ripresa economica**, puntando a rimuovere alcuni ostacoli che però erano già evidenti prima dell’invasione dell’Ucraina e che sono diventati evidentemente ancora più grandi, ancora più complessi, a partire dal 24 febbraio”.

Il provvedimento interviene in diversi ambiti: dal contenimento dell’aumento dei **prezzi dell’energia** e dei carburanti ad una serie di altre misure in tema di prezzi dell’energia, dai **sostegni alle imprese** ai presidi a **tutela delle imprese nazionali**, fino ad importanti aspetti legati alla necessità di offrire **accoglienza umanitaria** ai profughi ucraini.

Tra le altre cose, con questo **decreto “Tagliaprezzi”** vengono rideterminate le **accise su benzina e gasolio**, si stabiliscono misure di **sostegno per imprese e lavoro** rivolte soprattutto alle **aziende energivore e gasivore** che si trovano in situazioni di crisi, si introducono misure in materia di **cybersicurezza delle reti** e dei **sistemi informativi**, si rafforzano le norme sulla **golden power** per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori ritenuti strategici e si definisce un **contributo straordinario sugli extraprofitti** a carico dei soggetti operanti nel settore energetico.

Detto che il comma 1-bis dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede l’**abrogazione del decreto-legge n. 38 del 2 maggio 2022** recante “Misure urgenti in materia di accise e Iva sui carburanti” (rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza), ecco qui di seguito elencate, senza la pretesa di restituirne in modo esaustivo e dettagliato la ricchezza, le **principali misure** contenute nel provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti si invia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" (approvato dal Senato) [AC 3609](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive.

RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA SULLA BENZINA E SUL GASOLIO IMPIEGATO COME CARBURANTE (ART. 1)

Si dispone la **riduzione** delle **aliquote** di accisa sui **carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022**. In particolare, per la **benzina** la misura dell'accisa passa da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri, mentre per il **gasolio** usato come carburante si riduce da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri. Viene anche sospeso, in relazione al primo bimestre del 2022, il meccanismo di riduzione delle accise previsto dalla Legge finanziaria 2008 in conseguenza del maggior gettito Iva legato all'aumento del prezzo del greggio. Tra le altre cose si introducono poi, sempre per il periodo tra il 22 marzo e il 21 aprile 2022, **adempimenti specifici a carico degli esercenti** i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa ridotte. Per prevenire il rischio di manovre speculative si prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per il **periodo successivo** a quello di applicazione delle aliquote previste e fino al 31 dicembre 2022, viene **riattivato il sistema di rideterminazione delle aliquote** con decreto ministeriale, di cui all'art. 1, co. 290, della legge n. 244 del 2007, che può essere emanato con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IVA SUI CARBURANTI (ART. 1-BIS)

Riproducendo il contenuto dell'art. 1 del decreto-legge n. 38 del 2022, si proroga la **riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti**, già disposta dal decreto-legge n. 21 del 2022 e dal decreto ministeriale del 6 aprile 2022, **dal 3 maggio all'8 luglio 2022**. In particolare, per la **benzina** la misura dell'accisa viene confermata in 478,40 euro per 1.000 litri, per il **gasolio** usato come carburante resta pari a 367,40 euro per 1.000 litri e per il **Gpl** è pari a 182,61 euro per mille kg. Si azzera, per lo stesso periodo, l'accisa sul gas naturale usato per autotrazione e si riduce al 5 per cento l'aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di **gas naturale per autotrazione**. Tra le altre cose si introducono poi **adempimenti specifici a carico degli esercenti** i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nonché dei titolari dei depositi fiscali per garantire la corretta applicazione delle aliquote ridotte, prevedendo altresì sanzioni pecuniarie nel caso di mancata ottemperanza. Per prevenire il rischio di manovre speculative si dispone il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si

consente di rideterminare le aliquote di accisa ridotte e di prorogare il periodo di applicazione dell'aliquota Iva al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione, con l'emanazione di un decreto ministeriale.

BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI (ART. 2)

A tutti i **datori di lavoro privati** viene riconosciuta la possibilità di assegnare a qualsiasi titolo **ai propri dipendenti** un incentivo sotto forma di **buoni benzina** o analoghi titoli per un ammontare **massimo di 200 euro**, stabilendo che per il 2022 l'importo del valore dei buoni **non concorre alla formazione del reddito**.

IN MATERIA DI CARBURANTI PER IL VOLO DA DIPORTO SPORTIVO (ART. 2-BIS)

Per **ridurre l'impatto negativo** dell'aumento del **costo dei carburanti** per il settore del **volo da diporto sportivo** e favorire l'approvvigionamento in sicurezza dei velivoli, si prevede la realizzazione di un **impianto di distribuzione di carburanti** nelle **avio superfici** esistenti o di futura realizzazione.

CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA (ART. 3)

Si prevede il riconoscimento alle **imprese** dotate di **contatori di energia elettrica** di potenza disponibile **pari o superiore a 16,5 kW**, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di **credito di imposta** pari al **12 per cento della spesa sostenuta** per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2019.

CONTRIBUTO ACQUISTO GAS NATURALE (ART. 4)

Si riconosce un **credito d'imposta per l'acquisto del gas naturale** alle **imprese** diverse da quelle a forte consumo di gas (già agevolate con il decreto "Energia" del 1° marzo 2022), a parziale **compensazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti** per l'acquisto del gas per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Si prevede anche che il credito d'imposta sia cedibile dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti.

INCREMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE (ART. 5)

Si incrementano i contributi straordinari, sotto forma di **credito d'imposta**, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle **imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore)** e alle imprese **a forte consumo di gas naturale (gasivore)**. Per le

energivore, viene incrementata dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario. Per le gasivore viene incrementata dal 15 al 20 per cento la quota della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.

INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS (ART. 5-BIS)

Per contribuire all'**indipendenza energetica da fonti di importazione** e **favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo**, si interviene sulla **produzione di energia da biogas**, consentendo il pieno utilizzo della **capacità tecnica installata** di produzione per gli impianti già in esercizio, oltre la potenza nominale di impianto e la potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della connessione alla rete, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

RICERCA E FORMAZIONE INPS (ART. 5-TER)

Sono **ampliate le funzioni e le finalità dell'Inps**, prevedendo che l'Istituto svolga anche attività di **ricerca**, aggiornamento, perfezionamento e **formazione** post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti e per gli iscritti alle gestioni "Unitaria prestazioni creditizie e sociali", "Assistenza magistrale" e "Assistenza lpost", nonché attività di **divulgazione** scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle stesse materie.

DEPOSITI FISCALI (ART. 5-QUATER)

Si prevede che **in caso di sospensione** dell'autorizzazione alla gestione di impianti commerciali in regime di **deposito fiscale** per il venir meno dei requisiti di legge, la **validità dell'autorizzazione** sia **subordinata** alla sussistenza di **adeguate garanzie per l'erario**.

BONUS SOCIALE ELETTRICITÀ E GAS (ART. 6)

Viene **estesa la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas**, elevando, per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell'Isee per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate.

RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE PER I CLIENTI DOMESTICI (ART. 6-BIS)

Stabilita la **proroga dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022** delle disposizioni recate nella Legge di bilancio 2022 che consentono il **pagamento rateizzato delle bollette elettriche e del gas per i clienti domestici**.

TRASPARENZA DEI PREZZI - GARANTE PER LA SORVEGLIANZA DEI PREZZI E ARERA (ART. 7)

Sono **rafforzate le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi**, intervenendo sul suo potere di convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di **verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo** corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. Si prevede che il Garante possa richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2 mila euro fino ad un massimo di 200 mila euro. Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, e di supporto al Garante, si prevede l'istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo economico, di un'apposita Unità di missione.

Vengo anche implementati gli **obblighi informativi** previsti per i **titolari dei contratti di approvvigionamento** di volumi di **gas per il mercato italiano**, ai fini della sicurezza del sistema. Tali soggetti devono trasmettere, la prima volta entro 15 giorni dalla data di entrata del decreto, al **Ministero della Transizione ecologica** e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (**ARERA**) i **contratti** stessi ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, e le modifiche degli stessi.

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (ARTT. DA 7-BIS A 7-SEXIES)

Si introducono **semplificazioni** volte a favorire la **realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**. In particolare, si prevede: una semplificazione autorizzativa per gli **impianti fotovoltaici a terra** con riguardo agli interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento; un potenziamento del programma di miglioramento della **prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione**; che la **procedura di valutazione di impatto ambientale** dei progetti di **impianti fotovoltaici** con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla Regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangano in capo alle Regioni stesse anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.

Sono introdotte misure di **accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili**, estendendo le possibilità entro le quali **realizzare impianti fotovoltaici**, anche con moduli a terra. In particolare, si estende da 300 a 500 metri la distanza massima da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale o da impianti industriali e stabilimenti entro la quale le aree classificate agricole possono ritenersi aree idonee *ope legis* all'installazione di impianti fotovoltaici. Viene anche estesa da 150 a 300 metri la distanza massima dalla rete autostradale entro la quale le aree adiacenti alla medesima rete possono ritenersi aree idonee come sopra specificato.

Si interviene sulla disciplina dei procedimenti autorizzatori per l'installazione di **impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili**, in particolare prevedendo portando **da 10 a 20 MW il limite di potenza** che richiede la **valutazione di impatto ambientale**.

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLARE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA (ART. 7-SEPTIES)

Introdotta una **semplificazione della procedura di autorizzazione** anche per l'installazione di **infrastrutture di comunicazione elettronica**, stabilendo che nel caso di **pali, torri e tralicci**, non è necessario produrre la documentazione tecnica relativa alle **emissioni elettromagnetiche**.

RATEIZZAZIONE BOLLETTE PER CONSUMI ENERGETICI E FONDO DI GARANZIA PMI (ART. 8)

Si consente alle **imprese** con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la **rateizzazione degli importi** dovuti per i **consumi energetici**, relativi ai mesi di **maggio e giugno 2022**, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (comma 1). Si prevede anche che **SACE S.p.A.** - Servizi assicurativi del commercio estero rilasci le proprie **garanzie** in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, per di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (ART. 8-BIS)

Modificate le condizioni alle quali sono ammissibili alla garanzia del **Fondo centrale di garanzia Pmi** talune **tipologie di finanziamenti**. È in particolare modificata la condizione relativa alla previsione dell'**inizio del rimborso del capitale** non prima di 24 mesi dall'erogazione, ampliando tale periodo a **30 mesi**. Anche per i finanziamenti di importo superiore a 25 mila euro si estende da 24 a 30 mesi la durata massima del periodo di preammortamento di cui le imprese beneficiarie possono avvalersi in base alle condizioni di rilascio della garanzia.

CEDIBILITÀ DEI CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI ALLE IMPRESE ENERGIVORE E ALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE (ART. 9)

Si stabilisce che i **crediti d'imposta** derivanti dai contributi alle **imprese energivore** per il primo e secondo trimestre 2022 (stabiliti dall'art. 15 del decreto legge n. 4 del 2022 e dall'art. 4 del decreto legge n. 17 del 2022) e dal contributo alle **imprese gasivore** per il primo trimestre 2022 (stabilito dall'art. 5 del decreto legge n. 17 del 2022) siano **utilizzabili entro il 31 dicembre 2022** e siano **cedibili**, solo per intero, dalle imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.

IMPRESE ENERGIVORE DI INTERESSE STRATEGICO (ART. 10)

Si autorizza **SACE S.p.A.** a rilasciare, fino al 31 dicembre 2022, **garanzie** per un impegno complessivo entro i 5 miliardi di euro, in favore di banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per **finanziamenti** concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono **stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ad alto consumo energetico**. Si dispone anche che le **risorse** derivanti dai **fondi confiscati alla famiglia Riva** e acquisite dalla gestione commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria – a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario – siano destinate, per un ammontare massimo di 150 milioni di euro, a **progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio** presso lo **stabilimento siderurgico di Taranto**.

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER ACCEDERE AI BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 119 E 121 DEL DECRETO “RILANCIO” (ART. 10-BIS)

Si prevede che nel caso di realizzazione di **lavori** che abbiano un **importo superiore a 516 mila euro** e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli **incentivi del 110%**, di cui agli articoli 119 e 121 del **decreto “Rilancio” del 2020**, le **imprese esecutrici** debbano avere **particolari qualificazioni**. In particolare, i lavori possono essere affidati: ad imprese che siano in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentino l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 sopra citato.

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE (ART. 10-TER)

Si dispone la **proroga fino al 30 settembre 2022** delle **autorizzazioni** riguardanti l'**utilizzo temporaneo di suolo pubblico** per le **imprese di ristorazione** e di **somministrazione di alimenti e bevande**, concesse ai sensi dell'art. 9-ter, co. 4 e 5, del decreto “Ristori” del 2020, salvo disdetta dell'interessato. La proroga è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane ai sensi dell'art. 1, co. 816, della Legge di bilancio per il 2020. I Comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per queste attività.

PROROGA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE RELATIVI AD IMPRESE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI COLPITE DAL SISMA DEL 2012 (ART. 10-QUATER)

Viene prorogata dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023** la possibilità di utilizzare i **finanziamenti agevolati** in favore di **imprese agricole ed agroindustriali** colpite dal **sisma 2012** nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 10-QUINQUIES)

Introdotta modifiche alla disciplina relativa alla **cessione della proprietà** delle aree comprese nei **Piani di edilizia economico popolare** e al corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative, la cui disciplina è stata recentemente riscritta dal decreto "Semplificazioni" del 2021.

CREDITO D'IMPOSTA RELATIVO A RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO NEL SETTORE DEI PRODOTTI TESSILI, CALZATURIERI E DI PELLETERIA (ART. 10-SEXIES)

Si consente di utilizzare in compensazione il **credito d'imposta** per contenere gli effetti negativi sulle **rimanenze finali di magazzino** nel settore del commercio e distribuzione di **prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria** non solo nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione ma nei "periodi successivi".

A SOSTEGNO DELL'EDILIZIA PRIVATA (ART- 10-SEPTIES)

Sono prorogati di un anno i termini di determinate **autorizzazioni amministrative** rientranti nel settore dell'**edilizia privata** e i termini delle **convenzioni di lottizzazione urbanistica**, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 11)

Si prevede la **possibilità di riconoscimento**, nel **2022**, anche in deroga ai limiti di durata vigenti, di **periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale** o con riferimento ad alcuni datori di lavoro di periodi di **assegno di integrazione salariale**. Queste deroghe sono ammesse entro determinati limiti di settimane e nel rispetto di limiti massimi di spesa. A favore di alcuni datori di lavoro è poi esclusa, con riferimento al periodo 22 marzo-31 maggio 2022, l'applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o di assegni di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale dell'Inps.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE IN CRISI (ART. 12)

Entro determinati limiti di spesa si riconosce l'**esonero contributivo** previsto dalla normativa vigente per le **assunzioni a tempo indeterminato**, effettuate nel 2021 e nel 2022, di lavoratori di qualsiasi età provenienti da imprese in crisi, **anche** ai casi in cui tali assunzioni riguardino **lavoratori licenziati per riduzione di personale nei sei mesi precedenti** o lavoratori impiegati in **rami di azienda oggetto di trasferimento** da parte delle stesse imprese. Qualora le assunzioni per cui viene riconosciuto il suddetto esonero riguardino soggetti percettori dell'indennità di disoccupazione NASpl, il beneficio in esame non è cumulabile con quello previsto in via generale dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato di tali soggetti

ADEMPIMENTI DEL LIBERO PROFESSIONISTA IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO (ART. 12-BIS)

Si anticipa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 l'applicazione della disciplina che prevede la sospensione della decorrenza di termini per **adempimenti** da effettuarsi **nei confronti della pubblica amministrazione** da parte di professionisti colpiti dall'infezione da Covid-19.

INCENTIVI A CARICO DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI PER FORME DI STAFFETTA GENERAZIONALE (ART. 12-TER)

Si introduce una nuova possibile tipologia di prestazioni per i **fondi di solidarietà bilaterali** istituiti presso l'**Inps**, stabilendo che il fondo possa prevedere il versamento mensile, a carico proprio, di contributi previdenziali relativi a lavoratori vicini al conseguimento dei requisiti per la pensione in caso di **assunzione** – da parte dei datori di lavoro che optino per questa forma di versamento – di **lavoratori di età non superiore a 35 anni**.

LAVORO SPORTIVO (ART. 12-QUATER)

Si modifica il **regime fiscale** speciale per i **lavoratori sportivi impatriati** specificando le discipline sportive, le caratteristiche dei contribuenti e l'ammontare dei redditi a cui si applica.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (ART. 12-QUINQUES)

Nell'ambito della disciplina della **somministrazione di lavoro**, si differisce dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il termine finale di applicazione di una norma transitoria relativa alla **durata complessiva delle missioni a tempo determinato** presso un soggetto utilizzatore.

COMUNICAZIONI AVVIO ATTIVITÀ LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI (ART. 12-SEXIES)

Vengono disposte **differenti modalità di comunicazione** relative all'**avvio di attività** per alcune categorie di **lavoratori autonomi occasionali**.

FERROBONUS E MAREBONUS (ART. 13)

Vengono **rifinanziati**, per il **2022**, i contributi cosiddetti “**marebonus**” e “**ferrobonus**”, con risorse aggiuntive rispettivamente pari a **19,5** e a **19 milioni di euro**.

TRAFFICO FERROVIARIO MERCI IN AMBITO PORTUALE (ART. 13-BIS)

Si consente alle **Autorità di sistema portuale** di **ridurre i canoni di concessione** al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale.

INGRESSO PER LAVORO IN ITALIA DI LAVORATORI MARITTIMI STRANIERI (ART. 13-TER)

Sono introdotte disposizioni per il visto di **ingresso in Italia di lavoratori marittimi stranieri**: quelli chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani, sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro in Italia per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO (ART. 14)

Si interviene sul co. 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 286 del 2005 prevedendo che nei contratti del **settore dell'autotrasporto** stipulati in forma scritta debba essere presente, come elemento essenziale del contratto stesso, non solo il riferimento al corrispettivo del servizio di trasporto ma anche una **clausola di adeguamento del corrispettivo stesso al costo del carburante**.

CONTRIBUTI PER IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO (ART. 15)

Per sostenere il **settore dell'autotrasporto** di fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi che si sono verificati nel settore dei prodotti energetici, viene aumentata ulteriormente di 15 milioni di euro per il 2022 (oltre a quanto già era stato fatto dal decreto "Rilancio" del 2020) l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, co. 3, del decreto legge n. 451 del 1998. Nell'ambito di tali stanziamenti viene **finanziata la riduzione compensata dei pedaggi autostradali**.

ESONERO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (ART. 16)

Per l'esercizio finanziario 2022, le **imprese dell'autotrasporto** sono **esonerate dal dovere di contribuire al funzionamento dell'Autorità per la regolazione dei trasporti**.

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO (ART. 17)

Al fine di **mitigare** gli **effetti economici** derivanti dagli aumenti eccezionali dei **prezzi dei carburanti**, è **istituito** nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili un **fondo** con una dotazione di **500 milioni di euro** per il 2022.

SISTEMI DI INTERSCAMBIO DI PALLET (ARTT. DA 17-BIS A 17-QUATER)

Introdotta disposizione che disciplina un **sistema di interscambio di pallet** utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci ed aventi specifiche caratteristiche. Questo sistema obbliga i soggetti che ricevono i pallet a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, a restituire al proprietario o al committente un uguale numero di pallet aventi le stesse caratteristiche.

CREDITO D'IMPOSTA, PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA (ART. 18)

Introdotta un **credito d'imposta** a favore delle **imprese** esercenti **attività agricola** e della **pesca** pari al **20 per cento della spesa sostenuta** per l'**acquisto del carburante** effettuato nel primo trimestre del 2022. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti.

RINEGOZIAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI MUTUI AGRARI (ART. 19, CO. 1-3)

Si stabilisce che le **esposizioni** in essere alla data di entrata in vigore di questo provvedimento concesse dalle **banche** e dagli **altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito** e destinate a finanziare le attività delle imprese **agricole**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**, in forma **individuale** o **societaria**, possano essere **rinegoziate** e **ristrutturate** per un periodo di **rimborso** fino a **venticinque anni**,

RATEIZZAZIONE DEBITI RELATIVI ALLE QUOTE LATTE (ART. 19, CO. 3-BIS-3-QUATER)

Per sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, si introduce una **nuova disciplina** relativa alla **rateizzazione dei debiti** derivanti dai **mancati pagamenti del prelievo latte**, che si aggiunge a quella già in vigore. Nel caso in cui i produttori, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, abbiano ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-riscossione, si specifica che essi potranno esercitare la facoltà di richiedere la rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte, sulla base della nuova disciplina introdotta, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla stessa data.

GIOVANI AGRICOLTORI (ART. 19-BIS)

Previste disposizioni per **favorire l'insediamento di giovani in agricoltura**, in particolare escludendo il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani sia stata rilasciata garanzia dall'Ismea.

SOSTEGNO DEL SETTORE DELL'AGRO-ALIMENTARE (ART. 19-TER)

Introdotta misure per il **sostegno del settore agro-alimentare**, tra cui: l'estensione della definizione di "deperibili" a prodotti a base di carne con determinate caratteristiche fisico-chimiche; l'estensione della disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato agli enti pubblici economici; la previsione di modalità speciali per il reclutamento del personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con i fondi dell'Unione europea.

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LO SVILUPPO ED IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (ART. 20)

Il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura viene incrementato di **35 milioni di euro** per il 2022.

PROROGA DEI CONTRIBUTI FINANZIARI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE (ART. 20-BIS)

Per le **aziende agricole** viene **prorogata fino al 31 dicembre 2022** la **possibilità**, attualmente prevista per tutta la durata dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19, di accedere ad **aiuti, benefici e contributi finanziari** a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA CIRCOLARE (ART. 21)

Si introducono disposizioni volte a favorire l'**utilizzo di sottoprodotti vegetali** e di **scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari** come **fertilizzanti** al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino.

APPLICAZIONE DEL DEFLUSSO ECOLOGICO (ART. 21-BIS)

Si stabilisce che le autorità distrettuali di bacino procedano entro il 31 dicembre 2024 con il completamento delle **sperimentazioni sul deflusso ecologico**, finalizzato all'aggiornamento dei flussi ecologici a valle delle derivazioni nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale.

CREDITO D'IMPOSTA PER IMU IN COMPARTO TURISMO (ART. 22)

Alle **imprese turistico ricettive** si concede un contributo sotto forma di **credito d'imposta**, pari al **50 per cento dell'importo dell'Imu** versato a titolo di **seconda rata per il 2021**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019.

MISURE DI SOSTEGNO PER IL COMPARTO TEATRALE (ART. 22-BIS)

Prevista la **sospensione**, per i soggetti che gestiscono **teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche** aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dei **termini di alcuni versamenti** dovuti.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENIT (ART. 22-TER)

Si concede all'**Enit** - Agenzia nazionale del turismo un **contributo straordinario**, per il **2022**, di **15 milioni di euro**.

PROROGA DELLE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI DEL SUOLO PUBBLICO (ART. 22-QUATER)

Stabilita la **proroga fino al 30 settembre 2022**: delle procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di **nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico** o di **ampliamento** delle superfici già concesse; delle disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da Covid-19, che la posa di **strutture amovibili in spazi aperti**, a determinate condizioni, **non sia soggetta a talune autorizzazioni** e a **termini per la loro rimozione**, previsti a legislazione vigente.

REVISIONE PREZZI (ART. 23)

Integrando quanto già previsto dall'art. 1-*septies*, co. 8 del decreto "Sostegni bis" del 2021, si interviene con alcune disposizioni volte a **mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi** di alcuni **materiali da costruzione**, nonché dei **carburanti** e dei **prodotti energetici**.

APPLICAZIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO NEL SETTORE EDILE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI BENEFICI (ART. 23-BIS)

Si modifica la disciplina che per i **lavori edili** (rientranti nell'allegato X del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) aventi **importo complessivo superiore a 70 mila euro** e avviati successivamente al 27 maggio 2022 **subordina il riconoscimento di alcuni benefici** alla condizione dell'indicazione, nell'atto di **affidamento dei lavori**, della loro esecuzione da parte di **datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile**, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

GOLDEN POWER (ARTT. 24-28)

Si introducono modifiche alla disciplina dei **poteri speciali esercitabili dal Governo**, cosiddetti "**golden power**", per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale.

In particolare, l'articolo 24 prevede la **ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale**, precisando tra le altre cose la portata generale del potere di veto e specificando che questo può essere esercitato con riferimento a tutte le delibere, atti od operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi stessi. Viene inoltre **ridefinita la disciplina degli obblighi di notifica** che assistono l'esercizio dei poteri speciali prevedendo, tra l'altro, l'esplicita partecipazione della società le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto al procedimento finalizzato all'esercizio dei relativi poteri di opposizione o imposizione di specifiche condizioni. Viene assoggettata agli obblighi di notifica anche la costituzione di imprese di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Con l'articolo 25 la ridefinizione della disciplina degli obblighi di notifica viene effettuata anche con riferimento agli attivi strategici nei **settori dell'energia, dei trasporti, delle**

comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati con il Dpcm n. 179 del 2020. Tra le altre disposizioni, viene specificato che i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale sono individuati anche fra quelli oggetto di concessioni comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica. Si include inoltre nell'ambito di applicazione del potere di veto su delibere, atti e operazioni, quelli che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi individuati sempre ai sensi del Dpcm di cui sopra, limitatamente ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio e assicurativo, anche a favore di un soggetto appartenente all'Unione europea, compresi quelli stabiliti o residenti in Italia.

L'articolo 26 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possano essere individuate misure di **semplificazione delle modalità di notifica**, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria finalizzata all'eventuale esercizio dei poteri speciali, **prevedendo in particolare la "prenotifica"**, che consenta una valutazione preliminare delle operazioni.

L'articolo 27 prevede misure di **potenziamento della capacità amministrativa** della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** mediante l'istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica **in materia di esercizio dei poteri speciali**, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali.

L'articolo 28 prevede la ridefinizione dei poteri speciali in materia di **comunicazione elettronica a banda larga** basati sulla **tecnologia di quinta generazione (5G) e cloud**.

SICUREZZA CIBERNETICA (ART. 29)

Sono introdotte disposizioni riguardanti la **diversificazione delle dotazioni informatiche** delle pubbliche amministrazioni, al fine di **prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici**. Il riferimento è ai rischi derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Russia, a seguito della guerra in Ucraina. Si demanda l'individuazione delle categorie di prodotti e servizi da diversificare e delle aziende produttrici ad una circolare dell'**Agenzia per la cybersicurezza**, anche tenendo conto delle indicazioni del Nucleo per la cybersicurezza. Sono quindi dettate, tra le altre cose, disposizioni per la semplificazione delle procedure di acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica.

CESSIONE DI ATTREZZATURE MILITARI ALLE AUTORITÀ GOVERNATIVE DELL'UCRAINA (ART. 29-BIS)

Si interviene sull'art. 2-bis del decreto legge n. 14 del 2022 "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina" per specificare che le somme in entrata derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l'**elenco di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari** oggetto di **cessione** alle **autorità governative dell'Ucraina** e le modalità di realizzazione della stessa, devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello **stato di previsione del Ministero della Difesa**.

APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE (ART. 30)

Si demanda a un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, l'**individuazione delle materie prime critiche** per le quali le operazioni di **esportazione al di fuori dell'Unione europea** sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica.

Il comma 2 prevede appunto l'**obbligo di notifica** per le imprese che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea, le materie prime critiche o i rottami ferrosi. A carico di tali imprese è posto l'obbligo di notificare al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione, una informativa completa dell'operazione.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di notifica è soggetto ad una **sanzione amministrativa pecuniaria** pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30 mila per ogni singola operazione.

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E ACCOGLIENZA A SEGUITO DELLA CRISI UCRAINA (ART. 31)

Dettate disposizioni per **potenziare le misure di assistenza ed accoglienza** in conseguenza del conflitto bellico in Ucraina, a seguito dell'**attivazione del meccanismo europeo di protezione temporanea**. Tali misure, che si aggiungono a quelle già adottate a seguito della deliberazione dello stato in emergenza, prevedono: l'attivazione di una modalità di assistenza diffusa affidata a Comuni e associazioni del Terzo settore per garantire l'accoglienza fino a 15 mila persone; la concessione per un massimo di 60 mila persone di un contributo per il sostentamento di coloro che hanno già provveduto ad autonoma sistemazione per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia; un contributo alle Regioni per le spese di assistenza sanitaria per complessivi 100 mila posti. Le attività così autorizzate possono svolgersi **entro il termine del 31 dicembre 2022** e nel **limite complessivo di 348 milioni di euro** a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui si prevede un corrispondente incremento nel 2022. È inoltre disposto un incremento di circa 7,5 milioni di euro per il 2022 delle risorse iscritte nel bilancio statale al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza.

MISURE DI ASSISTENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI PROVENIENTI DALL'UCRAINA (ART. 31-BIS)

Si riconosce un contributo fino al massimo di **100 euro al giorno pro-capite** a titolo di **rimborso per i Comuni** che accolgono direttamente o sostengono le spese per l'**affidamento familiare dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina**, in conseguenza della crisi politica e militare in atto.

GESTIONE DELLE RISORSE OGGETTO DI CONGELAMENTO A SEGUITO DELLA CRISI UCRAINA (ART. 31-TER)

Si apportano numerose modifiche alle **competenze dell'Agenzia del demanio** in seno alle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento al **congelamento dei beni**. Tra le modifiche più significative, le norme proposte: chiariscono che, nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia agisce effettuando gli interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per evitare danni alle stesse; consentono all'Agenzia, qualora vi siano motivi di indifferibilità ed urgenza e fermi restando i vincoli derivanti dall'applicazione della normativa europea sugli appalti, di procedere all'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del Codice appalti; consentono di nominare amministratori degli asset congelati anche persone giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica congelata; estendono il parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in specifiche ipotesi ex lege, anche con riferimento ai beni mobili registrati da sottoporre a manutenzione straordinaria; specificano alcune previsioni di legge in relazione alle spese sostenute nel procedimento di gestione degli asset congelati; riducono i termini di legge per procedere alla vendita dei beni congelati o all'acquisizione degli stessi al Patrimonio dello Stato.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I COMUNI CHE DANNO LUOGO ALLA FUSIONE (ART. 31-QUATER)

Viene **aumentato il limite massimo del contributo straordinario** attualmente previsto per i **Comuni che danno luogo alla fusione**, innalzandolo **fino a 10 milioni di euro** a decorrere **dal 2024**, in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100 mila abitanti non derivanti da fusione per incorporazione. Viene inoltre assegnato un contributo di 5 milioni di euro per il 2023 a favore dei Comuni con popolazione complessivamente superiore a 100 mila abitanti per i quali risulti in corso la procedura di fusione, durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19.

MISURE PER GLI ORGANI PREPOSTI DALL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO AMBIENTALE (ART. 32-BIS)

Introdotta misura volte a facilitare **l'assunzione di personale a tempo indeterminato** nelle **Agenzie regionali per l'ambiente (Arpa)**, per l'efficace svolgimento delle funzioni previste e anche per il triennio 2022- 2024.

RISORSE IN FAVORE DELLA POLIZIA DI STATO E DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 32-TER)

Si destinano risorse alla **Polizia di Stato** e al Dipartimento dei **Vigili del fuoco**, del **soccorso pubblico** e della **difesa civile**, con una spesa complessiva di **45 milioni per il 2022** e di **50 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2029**, per il potenziamento di **sistemi tecnologici e informativi**.

AUTORIZZAZIONE A MODIFICHE CONTRATTUALI IN DEROGA NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE (ART. 33)

Si protrae dalla fine di marzo a tutto il 2022 l'impiego sia di **lavoratori interinali** impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle **domande di protezione internazionale** o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'Interno per **l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari** (così da destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina). Si autorizza a tali fini la modifica dei contratti in essere, anche in deroga alle disposizioni del Codice degli appalti che definiscono la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e circoscrivono i casi di modifica senza una nuova procedura di affidamento.

DEROGA ALLA DISCIPLINA DEL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE PER MEDICI UCRAINI (ART. 34)

Si introduce la possibilità, dal 22 marzo 2022 e fino al 4 marzo 2023, in deroga alla normativa vigente, dell'**esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario** da parte dei **professionisti cittadini ucraini**, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022. I professionisti interessati al reclutamento devono depositare presso la struttura la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, con traduzione asseverata presso il tribunale.

PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER PRODOTTI A DUPLICE USO E PRODOTTI LISTATI PER EFFETTO DI MISURE RESTRITTIVE UNIONALI (ART. 35)

Per le valutazioni di competenza in materia di **rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso** e di altri **prodotti oggetto di misure restrittive unionali**, si consente al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di avvalersi, di un contingente massimo di dieci esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di 500 mila euro annui a decorrere dal 2022.

PROROGA DI INCARICHI TEMPORANEI DI PERSONALE DOCENTE E ATA DELLA SCUOLA (ART. 36, CO. 1 E 3)

Si dispone una **proroga** ulteriore, rispetto a quella prevista dalla Legge di bilancio 2022, per gli **incarichi temporanei di personale docente e ATA** (il cosiddetto "organico COVID") già prorogati fino al 31 marzo 2022, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021-2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022 (salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022).

INCREMENTO DEL FONDO PER L'ACQUISTO DI BENI DI UTILIZZO IGIENICO-SANITARIO NELLE SCUOLE (ART. 36, CO. 2 E 3)

Entro il limite di spesa di **30 milioni di euro** si incrementa, per il 2022, il "**Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico 2021-2022**", istituito dall'art. 58, co. 4, del decreto "Sostegni bis" del 2021.

IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (ART. 36, CO. 2-BIS)

Si estendono al **personale docente della scuola dell'infanzia e primaria** alcune disposizioni sull'**immissione in ruolo** dei docenti della scuola secondaria introdotte con il decreto-legge n.36 del 2022, recante ulteriori misure per l'attuazione Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si consente così al docente vincitore di concorso di poter presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della Provincia di appartenenza e di accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo, sin dal primo triennio dall'assegnazione, in deroga al vincolo di permanenza nell'istituzione scolastica, nel medesimo posto e nella medesima classe in cui si è svolto il periodo di prova.

INTEGRAZIONE GRADUATORIE DOCENTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA (ART. 36, CO. 3-BIS)

Vengono **integrate**, ricomprendendovi gli idonei, le **graduatorie di merito** del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della **scuola dell'infanzia e primaria**, bandito ad aprile 2020.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA RIGUARDO LE CREMAZIONI (ART. 36-BIS)

Viene integrato l'art. 79, co. 2, del Regolamento di polizia mortuaria, consentendo così che in mancanza di disposizione testamentaria la **volontà del coniuge** o dei **parenti alla cremazione del cadavere** possa risultare – oltre che da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati – anche mediante **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE (ART. 37)

Si istituisce, per il 2022, un **contributo straordinario** a carico di **oggetti operanti nel settore energetico**, nella misura del **10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive** realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto allo stesso periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto "**extraprofitto**"). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.

RETTIFICA ALLEGATI AL RENDICONTO 2021 DEGLI ENTI LOCALI (ART. 37-BIS)

Viene assegnato al responsabile del servizio finanziario il compito di redigere il provvedimento con il quale si procede alla **rettifica degli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali** – concernenti il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione – al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione attestante la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

UTILIZZO AVANZI AMMINISTRAZIONE PER COPERTURA MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLE SPESE PER L'ENERGIA (ART. 37-TER)

Si dispone che le **risorse** derivanti dalla **quota libera dell'avanzo di amministrazione** degli **enti locali** e quelle derivanti dai **proventi delle concessioni edilizie** e delle sanzioni in materia edilizia, possano essere utilizzate, per il 2022, a **copertura dei maggiori oneri** derivanti dall'incremento della **spesa per energia elettrica**, come riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa per utenze e periodi omologhi nel 2019.

PROLUNGAMENTO TERMINI ISCRIZIONE A RUOLO (ART. 37-QUATER)

Per assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della guerra in Ucraina, il **termine** entro cui è possibile per il contribuente o il sostituto d'imposta provvedere a **pagare le somme dovute**, e conseguentemente **evitare l'iscrizione a ruolo**, è fissato in **sessanta giorni** invece che trenta.

REVISIONE DEGLI INDICATORI DI DEFICIT STRUTTURALE DI BILANCIO PER I COMUNI (ART. 37-QUINQUES)

Si dispone che ai fini del **calcolo** per determinare la situazione di **deficit strutturale** degli **enti locali** per gli anni 2020, 2021 e 2022, vengano **inclusi** tra gli incassi i **ristori** ricevuti dall'erario per compensare le minori entrate connesse all'emergenza sanitaria.

Iter

Prima lettura Senato [AS 2564](#)

Prima lettura Camera [AC 3609](#)

[Legge n. 51 del 20 maggio 2022](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

[Testo coordinato del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21](#)